

LUCA R. PERFETTI

Ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi "A. Moro" di Bari

luca.perfetti@belex.com

IL BENE PUBBLICO AI TEMPI DELL'ASSENZA DELLA COSA. APPUNTI PER UNA POSSIBILE (CONTRO)TEORIA DEI BENI PUBBLICI.

PUBLIC PROPERTIES AT THE TIME OF IMMATERIAL. NOTES FOR A POSSIBLE (COUNTER)THEORY OF PUBLIC GOODS.

SINTESI

Il contributo è diretto a discutere alcuni aspetti del saggio di Pier Paolo Forte ed in particolare l'idea dell'esistenza di beni pubblici immateriali. In questa prospettiva, la riflessione pone alcune questioni sulla sostanziale centralità del supporto materiale (la *res*) nell'elaborazione della teoria dei beni di titolarità pubblica o a fruizione pubblica. Nel passaggio dalla centralità del soggetto (pubblico) proprietario a quella della fruizione pubblica oggettiva del bene, restano in ombra le questioni del concetto stesso di bene e cosa. L'esistenza di beni pubblici immateriali, invece, costringe a confrontarsi con questo problema. L'idea che emerge dal saggio è che la protezione pubblica abbia ad oggetto non la titolarità o la fruizione del bene, ma la sua percezione sociale, sottraendola quindi sia dal dominio del sostrato materiale che da quello del potere dominante (pubblico o privato che sia).

ABSTRACT

This paper contains a discussion on the theory exposed in Pier Paolo Forte paper, offering the innovative idea of immaterial public good. Public property, public good, asset of public interest are controversial concepts and in Italian legal literature the explanation of the problem moved from importance of the owner (the State or a public body) to the one of public use. In any case, the material thing (e.g. *res*) retains a dominant role. Considering immaterial public goods, the paper suggests moving to perception of social or cultural function by the community as core of the idea of public goods; this would achieve the aim of consider immaterial public goods to and free the idea from dominium (public or private, doesn't matter)

PAROLE CHIAVE: beni pubblici – beni immateriali – demanio – funzione sociale.

KEYWORDS: public goods – immaterial goods – State property – social function.

INDICE: Esergo. – 2. Domande ed esempi. Questioni su denaro e ciminere. – 3. Beni e cose. – 4. Demanio, beni pubblici, beni a fruizione pubblica. – 5. La funzione sociale come carattere del bene pubblico.

1. Esergo.

L'intenso dialogo personale di questi anni con Pier Paolo Forte sui temi oggetto del saggio del quale qui si discute, a ben vedere non costituiscono un vantaggio nell'esprimere le proprie osservazioni alle tesi sostenute dall'autore intorno all'idea dell'esistenza di beni pubblici immateriali. Piuttosto, l'intensità delle conversazioni personali¹ e il grandissimo respiro del saggio che la *Rivista* ha l'onore di pubblicare, determinano un sovraffollamento di pensieri e questioni aperte che non può essere gestito in un breve intervento.

Non resta quindi che provare a focalizzarsi su uno dei temi centrali che la vasta riflessione dell'autore propone ai lettori della *Rivista* con qualche pensiero intorno al concetto centrale di bene pubblico immateriale.

L'idea nasce a partire dalla riflessione sui profondi mutamenti che la digitalizzazione ha portato con sé quanto all'arte in generale e all'oggetto d'arte più in particolare. Conviene, quindi, muovere da qualche domanda che sorge intorno al problema, tra le molte che pure si affollano.

Resta utile premettere una considerazione puramente terminologica: il dibattito specialistico circa i beni culturali digitalizzati utilizza il concetto di "immateriale" soprattutto come sinonimo di digitale², mentre in queste pagine l'aggettivo verrà riferito a ciò che propriamente non è incorporato in una cosa materiale.

2. Domande ed esempi. Questioni su denaro e ciminiera.

Per l'art. 826 del codice civile le « *cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico*» sono patrimonio indisponibile. Per quale ragione allora la ciminiera di un sito industriale della fine dell'Ottocento per un tratto della nostra storia è soltanto un vecchio manufatto da abbattere e poi diviene una « *cosa di interesse storico*»?

Il problema è proprio lì, nel fatto che ad essere protetta è la « *cosa*» ed essa è sempre la medesima, non si modifica se non per il fatto di rovinarsi un poco con l'andare del tempo, tra il momento in cui è un oggetto pericolante da abbattere e quello in cui diviene invece una « *cosa*» da preservare. Perché mai assumerà il regime di cui all'articolo 826 del codice civile una « *cosa*», mentre ad essere protetta è evidentemente l'immagine di quella cosa, l'accumularsi del suo valore simbolico³, la rappresentazione

¹ Che per me sono precedenti al lavoro fondativo di P. FORTE, *Oggetti Giuridici. Note e primi appunti sulla loro esistenza*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, n. 3, al quale comunque occorre riferirsi.

² Per il dibattito in questione, occorrerà riferirsi alla letteratura che viene discussa dal saggio che qui si commenta, vale a dire P. P. FORTE, *Il bene culturale pubblico digitalizzato. note per uno studio giuridico*, in questa *Rivista* ed in questo stesso volume.

³ Da questo punto di vista, mi sono sembrate utili le considerazioni M. PISTOLETTO, *Simbolo e arte*, p. 7, W. SANTAGATA, *Nota sull'economia dei beni simbolici*, p. 35 e U. VOLLI, *Il simbolo: plusvalore semiotico*, p. 73, in M. Melotti (a cura di), *Sul simbolo. Confronti e riflessioni all'inizio del millennio*, Roma, Luca Sossella editore, 2004.

della storia delle persone che hanno abitato quel territorio e in esso hanno lavorato e dei modi in cui lo hanno fatto⁴; per certo verso, quindi, la sua aura o la percezione sociale di essa.

E, ancora, allontanandoci di poco dalle cose ed avvicinandoci all'immateriale⁵: perché mai costituirà una cosa di interesse storico il rudere di un'importante fabbricato del passato e non la sua perfetta riproduzione tecnologica, tale da rendere a chi ne fruisca l'esperienza viva e completa di quel fabbricato nel momento in cui è stato realizzato e quindi ha assunto il suo valore simbolico e la sua importanza sociale? Eppoi: si tratta di una cosa di interesse storico (il rudere) e di un prodotto commerciale privo di valore simbolico (la riproduzione tecnologica) o di due diverse e distinte cose di interesse storico?

Non c'è forse ragione di pensare che la sua riproduzione consenta di superare la distinzione tra autore e fruitore, privando così l'ideale della sua sacralità e rendendolo merce e, quindi, riproducibile e modificabile; tuttavia, modificandosi si carica di nuovo ideale, sicché la stessa possibilità di modificare e contribuire potrebbe essere un ideale in sé?⁶

Ancora: come tutti sappiamo il paesaggio di particolare bellezza è oggetto di una regolamentazione pubblicistica molto intensa; ad essere protetta è appunto la sua bellezza che è inequivocabilmente un concetto che appartiene alla dimensione immateriale assai più che a quella fisica o meccanica; ma se quel paesaggio viene fotografato, la riproduzione fotografica che le incorpori la bellezza dovrà anch'essa essere oggetto di protezione? E se venisse ripreso come sequenza di una pellicola cinematografica che intende dare a quel paesaggio uno specifico valore simbolico, quale sarà il paesag-

⁴ Per più ampie considerazioni sia consentito il rinvio a L. R. PERFETTI, *Premesse alle nozioni giuridiche di ambiente e paesaggio. Cose, beni, diritti e simboli*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2009, p. 1.

Successivamente è però imprescindibile P. GROSSI, *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'post-moderno'*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 1060.

Per la comprensione dell'evoluzione della separazione del diritto dal corpo e dal suo valore, comunque, M. FOUCAULT, *Surveiller et punir. La naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975 (trad. it., Torino, 1976).

Sui profili pubblicistici del problema, resta da leggere S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947, p. 202.

Sul fronte privatistico, B. BIONDI, *I beni*, nel Trattato Vassalli, Torino, Utet, 1956, S. PUGLIATTI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, Giuffrè, 1934, II, 16; ID., *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, Giuffrè, 1962 – e, prima, ID., *Beni (teoria generale)* e ID., *Cosa (teoria generale)* entrambi in *Enc. Dir.*, Milano, Giuffrè, rispettivamente V, 1959, p.168 e VI, 1962, p. 28; poi, particolarmente utile ai nostri fini D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, Giuffrè, 1970 e A. GAMBARO, *I beni*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A.Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlessinger, Milano, Giuffrè 2012, p. 68.

⁵ Per alcune importanti riflessioni sul tema si vedano i saggi raccolti da G. MORBIDELLI e A. BARTOLINI (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, Giappichelli, Torino, 2018 e A. BARTOLINI, D. BRUNELLI, G. CAFORIO (a cura di), *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche* (Atti Assisi, 25-27 ottobre 2012), Napoli, Jovene, 2014.

⁶ Non è questo il momento per discutere anche della relazione tra ideale e reale e, tuttavia, basterebbe il rinvio all'imprescindibile opera di N. BOHR, *Atomic Physics and Human Knowledge*, New York, (John Wiley & Sons), 1958 o i saggi raccolti in ID., *The philosophical writings of Niels Bohr*, Ox Bow Press, Woodbridge (Conn), 1987, per rendersi conto di quanto poco convincente sia l'idea del reale (o materiale) che ordinariamente pratichiamo.

gio da proteggere? Quello materiale o quello oggetto della ripresa? Poiché la ripresa cinematografica risulterà necessariamente il risultato del montaggio, che come tale potrà rendere quel paesaggio in un modo diverso da come l'occhio lo percepisca "dal vero", sarà creata nuova bellezza e quindi un nuovo bene di interesse paesistico? Se il valore dell'opera d'arte risiede anche nella sua bellezza estetica, è più bella la riproduzione perfetta di come era il Partenone ovvero il Partenone per come è adesso? «*A vacillare è l'autenticità della cosa*»⁷.

Eppoi, le miniere, le cave e torbiere, le «*cosa*» d'interesse storico, archeologico o artistico mutano nel tempo, si deteriorano, se ne modifica la funzione. Quanto alle «*cosa*» d'interesse storico, archeologico o artistico – che più di altre subiranno il deterioramento del tempo e, quindi, il restauro, che in taluni casi potrà consistere in una loro parziale ricostruzione – quale sarà la «*cosa*» che rientra nella proprietà pubblica, quella "originale", quella "restaurata", quella "riprodotta"?

E, ancora: il denaro⁸ è certamente di proprietà pubblica; la sua azione generalizzata, non soffre regimi particolari all'interno del confine dello Stato o della Federazione che lo abbiano emesso – salvo quelli relativi a contraffazione o diretti a prevenire altri reati, ad esempio fiscali. Eppure il suo valore d'uso non dipende affatto da quello della cosa alla quale viene assegnato: una banconota ha un valore che non dipende da essa, ma da elementi del tutto immateriali, come la politica monetaria o il valore di cambio.

Si potrebbe continuare a lungo.

Alcuni elementi, tuttavia, emergono già a questo primissimo stadio.

3. Beni e cose.

Anzitutto, come mi sembrava necessario notare già in passato, la nostra tradizione giuridica sconta confusioni importanti tra il concetto di bene e quello di cosa.

Proverei per il momento, solo per utilità di discorso e sempre nella relazione con il saggio di Pier Paolo Forte, ad assumere preliminarmente che la cosa assuma rilievo giuridico solo perché su di essa si iscrive il bene giuridico.

In questa prospettiva, il profilo dell'emersione dell'immateriale reca un duro colpo alle impostazioni fin qui seguite in materia di beni pubblici, perché in questo caso, per definizione, la cosa non esiste – e quindi vi sono beni senza alcun sottostante cosale.

Abbiamo beni pubblici senza alcun riferimento ad una «*cosa*».

A me pare di poter notare, tuttavia, che l'assenza della cosa e la dimensione immateriale non siano una novità assoluta.

⁷ Su tutti questi temi è necessario ed ovvio il rinvio a W. BENJAMIN, *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*, in *Schriften*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1955 (trad. it, Torino, Einaudi, 1966).

⁸ Utilmente, N. MARZONA, *Funzione monetaria*, Padova, Cedam, 1993.

Il prof. Forte ricorda giustamente che si è ritenuto che cosa possa essere il documento materiale sul quale Petrarca ha scritto delle rime e bene il valore artistico intrinseco di quella poesia⁹; mi sembra necessario osservare che vi sono casi in cui il documento “originale” non esiste affatto, anche in letteratura. Ciò è fisiologico nella musica, perché l'esecuzione del pezzo musicale è un evento e rispetto ad esso lo spartito “originale” può mancare del tutto – come in alcuni casi nella musica jazz. Ma siamo ancora nella ricerca della «cosa» oggetto di protezione. Ciò non supera l'obiezione che alcune cose sono avvertite come del tutto prive di valore in certe fasi storiche e da proteggere con un regime pubblicistico in altre.

La dimensione rilevante per il diritto, quindi, non sembra essere né l'esistenza di una cosa, né il suo valore di fruizione.

Qui è un secondo punto rilevante.

4. Demanio, beni pubblici, beni a fruizione pubblica.

La questione di fondo (quella del bene pubblico immateriale) è che finché ci si è occupati del demanio o del patrimonio indisponibile, tali in quanto di titolarità pubblica, la questione poteva anche non porsi. Quelle impostazioni muovevano dalla centralità dello Stato, del regime che poteva imprimere a cose, beni o altre diavolerie per il suo interesse (pubblico) attraverso dispositivi (di legge o con altre forme di tutela o perfino di apprensione momentanea o urgente) suoi propri.

Il problema comincia a porsi quando si passa dalla proprietà pubblica alla fruizione pubblica¹⁰.

La fruizione pubblica di una «cosa» da sé sola non definisce un regime, ma soprattutto, rende evidente la distinzione tra la «cosa» - materiale, meccanica, reale – e il bene – appunto la fruizione.

⁹ G. SCIULLO, *I beni*, in C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, 2011, ove si sostiene (p. 24) che «le Rime del Petrarca sono un bene immateriale, in quanto indiscutibile espressione letteraria, i manoscritti delle Rime, cioè gli originali dell'opera, costituiscono bene culturale (ex art. 10, comma 4, lett. c, del codice)».

¹⁰ I testi fondamentali in argomento sono tutti da ritenere più che noti; solo per semplicità si richiamano A. M. SANDULLI, *Beni Pubblici*, in *Enc. Dir.*, V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 285; S. CASSARINO, *La destinazione dei beni degli enti pubblici*, Milano, Giuffrè, 1962; M. S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Roma, Bulzoni, 1963; S. CASSESE, *I beni pubblici, circolazione e tutela*, Milano, Giuffrè, 1967; G. PALMA, *Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà*, Napoli, Jovene, 1971; V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, Cedam, 1975; M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 5; V. CAPUTI JAMBRENGHI, *Premesse per una teoria dell'uso dei beni pubblici*, Napoli, Jovene, 1979. In tempi recenti, e con diverse prospettive, AA. VV., *Titolarità pubblica a regolazione dei beni*, Annuario Aipda 2003, Milano, Giuffrè, 2004; M. RENNA, *La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica*, Milano, Giuffrè, 2004; A. POLICE (a cura di), *I beni pubblici: tutela valorizzazione e gestione*, Milano, Giuffrè, 2008 – ove in particolare, M. DUGATO, *Il regime dei beni pubblici: dall'appartenenza al fine*, da p. 17; B. TONOLETTI, *Beni pubblici e concessioni*, Padova, Cedam, 2008; L. MERCATI, *Pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio immobiliare*, Torino, 2009.

Se il bene che l'ordinamento protegge è la fruizione delle cose di interesse generale, e quindi, la fruizione pubblica, sicché codeste cose sono pubbliche esse stesse, è chiaro che laghi, corsi d'acqua, caserme o fortezze, divengono meno centrali – perché la loro natura pubblica è tale perché sono funzionali all'interesse dello Stato e, quindi, solo mediatamente rilevano i diritti dell'individuo a veder scolpiti i confini della nazione o ad essere difeso dalle sue forze armate.

Il problema è dato da quelle categorie di beni a fruizione pubblica per i quali la proprietà pubblica sia un accidente, potendo anche mancare. E' la regolazione della fruizione a divenire centrale. Ma nella fruizione la «cosa» può anche mancare. Il regime proprietario diviene quasi irrilevante – poco importa di chi sia, a chi si paghi il biglietto del museo o il canone per l'uso della rotaia o dell'acquedotto – perché quel che rileva è che sia fruibile.

Ma, in questa prospettiva si va sempre più chiarendo che «cosa» e «bene» non solo sono distinti, ma sono entrambi di poco momento, rilevando, appunto, la fruibilità e la sua regolazione (pubblica o di diritto pubblico).

Il perimetro fatalmente si allarga, perché la natura del soggetto titolare (lo Stato o gli enti pubblici) sfuma nell'irrilevante. Diviene rilevante, invece, l'oggetto della fruizione e la regolazione della fruizione stessa.

Ma in questa prospettiva, essendo poco rilevante chi ne sia titolare, anche l'oggetto diviene di poco significato. Ciò che ha significato è il godimento, la fruizione. E non si fruisce lo spartito o il manoscritto originale, quanto piuttosto la musica o la poesia.

Si fruisce il valore immateriale. Il bene, quindi, è l'immateriale – e su questo terreno la nostra letteratura mostra una parziale inadeguatezza.

Quanto al denaro la cosa è così evidente da non dover essere argomentata: la parità aurea non c'è più, la banconota ha un valore incomparabile a quello d'uso e, soprattutto, essa ormai ordinariamente manca del tutto – stante che le transazioni avvengono assai spesso solo attraverso segnali informatici.

Non si fruisce di una cosa, quindi, né forse di un bene pubblico nel senso comunemente utilizzato – che si collega alla fruizione di cose – ma di una funzione, di un valore immateriale.

5. La funzione sociale come carattere del bene pubblico.

Tra i tanti meriti del saggio di Pier Paolo Forte c'è quello di porre in luce il fatto che il bene pubblico immateriale è indefinitamente riproducibile, suscettibile di appropriazione e modificazione, non appartiene a nessuno (nella più parte dei casi), non ha un originale ed è totalmente fruibile.

In questi termini, la fruizione non è il suo carattere distintivo, giacché fruibile esso è sempre. La fruizione del bene pubblico immateriale (o, se fosse vero che qualunque bene pubblico è immateriale perché la cosa sottostante è per la più parte dei casi irrilevante – salvo che per il domani costiero o militare o simili) è anch'essa irrilevante e quindi la fruizione, la regolazione della fruizione, non sono tratti significativi.

Non lo è la proprietà, giacché circola liberamente ed è infinitamente riproducibile. Tanto meno la natura soggettiva di chi lo detiene (o, meglio, ne conserva una copia).

L'unica cosa che rileva è la sua dimensione di valore e rilievo sociale. Il suo significato è quello che la società gli imprime, mancando all'origine.

Si rende evidente che lungo un certo arco temporale *«insieme coi modi complessivi di esistenza delle collettività umane, si modificano anche i modi e i generi della loro percezione»*¹¹. Ecco allora perché una vecchia ciminiera è un rudere pericolante o un bene di interesse storico in tempi diversi.

La questione non è quella della fruizione del bene ma della sua percezione (sociale).

L'idea che il bene sia pubblico per natura o per fruizione si accompagna a quella dell'unicità dell'esperienza che ne deriva (solo il Partenone è il Partenone e non lo è nessuna delle sue riproduzioni) e della permanenza del rilievo (esso è tale anche se in parte rovinato).

In questi termini si è ancora nella prospettiva del rilievo centrale della *«cosa»* sottostante, della necessaria regolazione pubblica, del valore del bene in sé.

Nella prospettiva, quindi, del potere pubblico sulla cosa.

Nella prospettiva, ancora, dominicale sulla cosa, del potere sull'oggetto.

Ovvero, della definizione dello stesso sulla base dell'idea di fruizione che ne abbia un ceto dominante – politico (basta pensare alle osservazioni sull'arte o dell'architettura come propaganda dei regimi totalitari, anche nostrani), intellettuale (assiepati nelle Soprintendenze), etc.

Ciò che, invece, si accompagna alla larga fruizione sociale è la ripetibilità dell'esperienza (aperta ad una pluralità indistinta di persone) e della sua temporaneità (la persona fa esperienza della percezione del bello, dell'utile, etc., sulla base dei suoi bisogni, quando li esprime e come li esprime).

La natura immateriale del bene di interesse collettivo lo sottrae dal dominio, dal potere, dalla regolazione, così come lo sottrae dalla relazione con una cosa ritenuta rilevante.

In questa prospettiva, quindi, il rilievo pubblico si associa alla funzione sociale del bene. E la funzione sociale è regolata in Costituzione all'art. 41, laddove si prevede che l'esercizio dell'attività economica debba raggiungere un risultato funzionale alla società. In tempi ormai non recenti ho provato a spiegare per quali ragioni mi sembrasse che laddove *«La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»* si debba ravvedere l'ipotesi nella quale l'attività economica come tale non raggiunge il risultato di rendere disponibili in misura adeguata beni e servizi perché le persone, attraverso questi stessi beni e servizi, possano godere in modo effettivo della componente delle libertà e dei diritti fondamentali che non si possa esercitare da sé soli, senza intermediazione, senza

¹¹ W. BENJAMIN, *op. ult. cit.*, p. 11

bisogno di mezzi. Codesta dimensione non *self executing* dei diritti sociali o delle libertà fondamentali richiede beni e servizi per essere goduta.¹²

E allora, se la dimensione pubblica rilevante del bene pubblico è quella che deriva dalla sua funzione sociale, se essa sia già conseguita senza alcun intervento pubblico – nell'esercizio spontaneo dell'attività economica e delle possibilità tecnologiche – essa non sarà meno di rilievo pubblico, ma non necessiterà l'introduzione di alcuna regolazione pubblicistica. Quest'ultima si impone, invece, solo laddove questo risultato non si raggiunga spontaneamente ed una funzione sociale vada perseguita attraverso misure pubbliche («i programmi e i controlli» posti in essere in base alla legge).

Conseguentemente, se il dato essenziale è la percezione e, quindi, la funzione sociale del bene di rilievo pubblico, esso sarà sottoposto ad un regime pubblicistico se e solo se i modi della sua produzione e fruizione non ricevano da sé soli il risultato di consentirne il godimento che serve perché diritti sociali e libertà possano essere esercitati in modo effettivo.

In questi termini, è proprio il dato della socialità della percezione che muta di tempo in tempo l'oggetto della protezione (il paesaggio o il film o entrambi; il Partenone o la sua riproduzione tridimensionale informatica; etc.).¹³

Anche in questa prospettiva, l'idea dell'esistenza di un bene pubblico immateriale digitale mostra possibilità di sviluppo inattese ed un relevantissimo valore euristico. Valore che va ben oltre la teoria dei beni.

Infatti, l'intero diritto pubblico è caratterizzato da un elemento assolutamente immateriale – l'interesse pubblico. Beni, cose, rapporti, azioni, relazioni mutano significativamente a seconda che vi sia iscritto un interesse pubblico o meno ed esso è certamente immateriale.

Naturalmente, non si può non sottolineare con grande forza che si tratta di riflessioni solo iniziali, provocate dallo studio con il quale si dialoga – il cui interesse va ben oltre i limitati elementi di rilievo che ho potuto discutere brevemente qui.

Proprio per questo conviene rammentarsi ancora che «vi sono cose che sono soltanto cose e altre che sono anche segni. Tra questi segni, alcuni sono solo dei segnali, altri dei contrassegni o degli attributi, altri ancora dei simboli» (Sant'Agostino)¹⁴.

¹² Sia consentito il rinvio a L. R. PERFETTI, *Contributo ad una teoria dei pubblici servizi*, Padova, Cedam, 2001 – o se si vuole, ID., *I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l'autorità*, in *Dir. Pubbl.*, 2013, da p. 6.

¹³ Ancora, essenziale, W. BENJAMIN, *op. ult. cit.*, *passim*

¹⁴ Traggo la citazione dal vasto lavoro di M. PASTOREAU, *Une histoire symbolique du Moyen Age occidental*, Paris, Seuil, (trad. it., Bari, 2007)